

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"SCUOLA SENZA FRONTIERE"
in sigla "ASSFRON"**

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi della legge 266 del 1991 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di volontariato denominata "Scuola senza frontiere", con sede nel Comune di Trento, all'indirizzo indicato nell'atto costitutivo o in quello determinato dal Consiglio Direttivo e risultante dal libro verbali dello stesso.

Essa opera nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Art. 2 - SCOPI

L'Associazione "Scuola senza frontiere" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed internazionale.

Essa si propone di aiutare e sostenere le popolazioni del mondo che versano in situazione di estrema povertà, favorendone il miglioramento delle condizioni di vita, nonché del contesto sociale, economico, sanitario, ambientale, scolastico e culturale in cui esse vivono.

Art.3 - ATTIVITÀ

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione "Scuola senza frontiere" potrà svolgere le seguenti attività:

- fornire aiuti umanitari, sociali ed economici alle popolazioni che vivono nei Paesi del Terzo e del Quarto mondo, con particolare riguardo ai minori;
- sensibilizzare la comunità locale sulle problematiche sociali, economiche, ambientali e civili delle popolazioni che vivono nei Paesi impoveriti, con particolare riguardo ai soggetti minori di età;
- promuovere, presso la comunità locale, campagne di sensibilizzazione e raccolte di fondi e beni materiali da destinare alle popolazioni dei Paesi impoveriti, con specifica attenzione alla tutela dei diritti umani e civili dei minori;
- predisporre, finanziare, realizzare e/o partecipare a progetti di solidarietà

internazionale in favore delle popolazioni dei Paesi poveri del mondo;

- organizzare e realizzare, in favore della collettività, incontri e dibattiti sui temi della cultura della pace, dell'istruzione, della solidarietà, dello sviluppo, dei diritti umani, dell'ambiente, della biodiversità, con particolare riferimento ai Paesi impoveriti;
- predisporre, realizzare, finanziare e gestire progetti informativi e formativi, in particolare negli istituti scolastici, sui temi della solidarietà internazionale, dell'ambiente e della biodiversità;
- redigere, raccogliere, pubblicare e diffondere materiale di studio e di approfondimento sui temi della solidarietà internazionale, dell'ambiente e della biodiversità;
- collaborare, anche mediante la realizzazione congiunta di programmi e progetti, con associazioni ed organismi di utilità e di solidarietà sociale ed internazionale, oltre che con altri Enti pubblici e privati, interessati, a vario titolo, alle materie oggetto del presente statuto.

Art. 4 - SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che a vario titolo si impegnano nella realizzazione delle finalità dell'Associazione, nonché ogni altra persona fisica e giuridica interessata alle tematiche statutarie.

Fanno parte dell'Associazione:

- a) i soci fondatori: sono considerati soci fondatori tutti coloro che hanno costituito originariamente l'Associazione e sono presenti nell'Atto Costitutivo della stessa;
- b) i soci ordinari: sono considerati soci ordinari tutti coloro che a vario titolo si impegnano nella realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- c) i soci sostenitori: sono considerati soci sostenitori tutti coloro che sostengono l'attività dell'Associazione con proposte, sovvenzioni, donazioni e contributi particolari;
- d) i soci onorari: l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la nomina a socio onorario di persone che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi statutarie. I soci onorari non esercitano i diritti di voto e di elettorato attivo e passivo.

Art. 5 - DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione a "Scuola Senza Frontiere" deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l'accettazione delle finalità dell'Associazione, il rispetto dello statuto e la garanzia di partecipazione non temporanea alla vita associativa.

L'adesione diviene effettiva al momento dell'accettazione e al pagamento della quota associativa.

Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

I soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Ogni socio - con esclusione dei soci onorari - è eleggibile alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote sociali.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate dagli associati in forma libera e totalmente gratuita.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissione, da comunicarsi per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo ed avente effetto immediato;
- b) decesso;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione;
- d) cessazione di partecipazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- e) mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi.

Contro i provvedimenti di espulsione per gravi inadempienze e di cessazione di partecipazione, deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi delle lettere c) e d), il socio potrà presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea degli associati è composta da tutti i soci che, alla data dell'assemblea generale, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di dimissione e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione. Legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni le quali, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In caso di assenza o impedimento, il socio potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro socio.

Ciascun socio potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di una delega.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, presentato dal Consiglio Direttivo e per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza, previste dal successivo art. 9, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione o ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal codice civile.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione mediante avviso affisso nella sede sociale e distribuito ai Soci per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione specificando la data, l'ora,

la sede della adunanza e l'ordine del giorno da trattare, in caso di urgenza, a mezzo telefono, messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea può essere, altresì convocata su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti. In caso di parità di voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto.

Art. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà essere accompagnato da una relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;
- d) la decisione sulle mozioni presentate dai soci;
- e) la determinazione della quota associativa annuale e del numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- f) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- g) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- i) la nomina dei soci onorari;
- j) l'approvazione delle modifiche statutarie;
- k) l'approvazione della domanda e della rinuncia di

personalità giuridica per l'Associazione;

l) lo scioglimento dell'Associazione;

m) la nomina dei liquidatori;

n) la devoluzione del patrimonio residuo;

o) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo associativo.

Le competenze dell'Assemblea non sono delegabili.

Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci, è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 7 (sette) membri. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci sostenitori. Il Consiglio direttivo può cooptare in qualità di esperti e con solo parere consultivo altri soggetti provenienti dal mondo della scuola e della formazione.

La candidatura al Consiglio Direttivo deve essere presentata 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea generale, purché la stessa sia stata convocata 30 (trenta) giorni prima; in caso contrario la candidatura è validamente depositata sino al giorno precedente l'inizio dell'Assemblea Generale stessa.

Il Consiglio Direttivo così formato elegge al proprio interno, nella prima seduta successiva alla sua nomina, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere - che per delibera del Consiglio stesso può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

Il Tesoriere è responsabile della contabilità, sovrintende alla gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione e garantisce la corretta predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 4 (quattro) volte l'anno, di norma a cadenza mensile e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso scritto di convocazione inviato nominativamente almeno otto giorni prima; in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o per via telematica almeno due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza

della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per la proposta di espulsione di un socio, di cui alla lettera c) dell'art. 6, e della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale

nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.

Se nel corso del mandato viene a mancare per dimissioni o per altro motivo un Consigliere designato dall'Associazione tra i soci gli subentrerà il primo dei consiglieri non eletti in sede di Assemblea.

Non è consentita la sostituzione, nel corso dello stesso mandato, di più di due consiglieri. In tal caso si dovrà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio mediante elezione assembleare.

La sostituzione dei consiglieri cessati con i primi dei non eletti dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva. La durata del loro incarico coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei Soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. E' facoltà del Consiglio Direttivo predisporre i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci:

- a) la nomina a socio onorario di coloro i quali hanno i requisiti previsti dall'art. 4 - punto d);
- c) l'ammontare della quota associativa annuale;
- d) le proposte di esclusione dei soci di cui all'art. 6.

Nei casi di necessità e di urgenza e sia impossibile

convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al presente articolo è ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro del Consiglio Direttivo. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente del Consiglio Direttivo e le decisioni prese fino alla sospensione saranno considerate valide.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati dall'Organo stesso, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Art. 11 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale di Scuola Senza Frontiere e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale nonché formulare l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

La firma del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Qualora venga a mancare in maniera permanente l'opera del Presidente, per dimissioni o altro, esso verrà sostituito dal Vicepresidente fino alla scadenza della carica.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, stante la personalità giuridica dell'Associazione, è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra persone iscritte nell'Albo dei Revisori legali oppure in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nell'Albo dei Revisori legali.

L'assemblea degli associati si riserva, nel caso di rinuncia alla personalità giuridica dell'Associazione, di nominare dall'esercizio successivo alla rinuncia un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre soggetti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità in materia contabile e non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.

I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati senza diritto di voto, intervengono in forma consultiva, alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per fornire chiarimenti, alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

Durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri esercita, a richiesta di chi abbia interesse, l'attività giurisdizionale sulle controversie tra organi associativi, titolari di cariche e soci.

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea degli associati, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti scelti tra persone - soci o non soci - dotate di una riconosciuta autorevolezza. Alla scadenza del loro mandato possono essere confermati.

Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.

Nel corso del mandato se un membro effettivo viene a mancare per dimissioni o altro motivo sarà sostituito dal supplente più anziano.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ART. 14 - CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e non sono retribuite.

Ai detentori di cariche sociali possono essere rimborsate le spese analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

ART. 15 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio, di cui dispone l'Associazione, non sarà inferiore a 10.000 euro.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

L'attività degli aderenti non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento ai soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale, sempre che l'apporto del personale volontario permanga rilevante.

Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario per l'anno successivo che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, che approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Art. 17 - SCIoglimento

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di

volontariato senza scopo di lucro operante in settore analogo o similare.

Art. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla Legge 266/1991, alle Norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Trento, 9 dicembre 2014

F.to: Acquisti Andrea

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)